

Ricorso proposto il 1° giugno 2015 — Tayto Group/UAMI — MIP Metro (real)**(Causa T-287/15)**

(2015/C 279/48)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese***Parti***Ricorrente:* Tayto Group Ltd (Corby, Regno Unito) (rappresentanti: G. Würtenberger e R. Kunze, avvocati)*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Germania)**Dati relativi al procedimento dinanzi all'UAMI***Titolare del marchio controverso:* Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso*Marchio controverso interessato:* Marchio figurativo in rosso e blu contenente l'elemento denominativo «real» — Marchio comunitario n. 38 968*Procedimento dinanzi all'UAMI:* Dichiarazione di nullità*Decisione impugnata:* Decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 16 marzo 2015 nel procedimento R 2285/2013-4**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare parzialmente la decisione impugnata;
- condannare l'UAMI alle spese.

Motivi invocati

- Violazione degli articoli 15, 51, 64, 75 e 76 del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 9 giugno 2015 — KV/EACEA**(Causa T-306/15)**

(2015/C 279/49)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* KV (Atene, Grecia) (rappresentante: S. Pappas, avvocato)*Convenuta:* Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione EACEA/MH/mvh/OKRAPF15D006233 dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA), del 10 aprile 2014, sul finanziamento dell'accordo 518072-LLP-1-2011-1-DE-COMENIUS-CNW/2011-3848 relativo al NEST — Progetto «Network for Staff and Teachers in Childcare Services» (Rete per personale e docenti nei servizi di assistenza all'infanzia);

— condannare la convenuta alle proprie spese e a quelle sostenute dalla ricorrente nel presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente su un primo errore manifesto di valutazione.

— La decisione impugnata sarebbe viziata da un manifesto errore di valutazione ove fa una distinzione tra servizi «normali» e «complementari» prestati dai soci/azionisti della ricorrente nell'ambito del progetto in questione, in quanto l'Agenzia non avrebbe manifestamente tenuto conto della natura dei servizi prestati dai soci, della chiara volontà dell'assemblea generale della ricorrente di considerare e disciplinare tali servizi, giacché ha ritenuto che essi costituissero una categoria distinta non contemplata dalle disposizioni degli Statuti, e del fatto che i servizi prestati dai soci nell'ambito del progetto in questione soddisfacevano tutti i requisiti di cui alla succitata decisione dell'assemblea generale.

2. Secondo motivo, vertente su un secondo errore manifesto di valutazione.

— La decisione impugnata sarebbe viziata da un errore manifesto di valutazione per quanto attiene alla motivazione della decisione riguardante il rapporto di subordinazione tra i soci/azionisti e la ricorrente, la cui esistenza è stata chiaramente dimostrata mediante le prove prodotte dinanzi all'Agenzia.

Ricorso proposto il 2 giugno 2015 — Grecia/Commissione

(Causa T-314/15)

(2015/C 279/50)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Grecia (rappresentanti: K. Boskovits e L. Kotroni)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della Commissione del 23 marzo 2015, SA.28876 (2012/C) (ex CP202/2009), relativa agli aiuti di Stato che la Grecia ha concesso alle società Stathmos Emporevmatokivotion Peiraia & Cosco Pacific Limited;

— condannare la Commissione a sostenere le spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1. Primo motivo, vertente su una violazione dei diritti della difesa della Repubblica ellenica.

— A sostegno di tale motivo, la Repubblica ellenica fa valere la modifica del fondamento giuridico e fattuale del procedimento tra la decisione di avvio del procedimento e la decisione di concessione degli aiuti.